

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1963

(69^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2556) (D'iniziativa dei deputati Bufjone ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 907, 908
MASSIMO LANCELLOTTI	908
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	908
PIASENTI, <i>relatore</i>	907

« Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2583) (D'iniziativa dei deputati Caiati ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	905
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Iorio, Jannuzzi, Marazzita, Massimo Lancellotti, Militerni, Palermo, Pajetta, Piasenti, Tessitori, Tolloy, Vallauri e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2583) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Corona Giacomo, Canestrari, D'Arezzo e Fornale: « Modifiche alla legge 16 novembre

1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come si ricorderà la discussione generale era stata chiusa nella seduta di ieri.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

Nel primo comma, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

« dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per i maggiori ed i capitani, qualora non vi siano posti sufficienti nell'organico del rispettivo grado, si tiene conto anche dei posti disponibili rispettivamente nell'organico dei tenenti colonnelli e dei subalterni ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *d*) sono immessi nel ruolo speciale unico previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico

dopo i capitani o i tenenti di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria ».

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« (g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. In ciascuno degli anni 1964, 1965 e 1966 le promozioni da capitano a maggiore sono 155 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 194. In ciascuno degli anni dal 1967 al 1973 le promozioni da capitano a maggiore sono 131 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato in un sedicesimo delle somme dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di maggiore del ruolo normale per effetto delle promozioni di capitani nell'anno 1963 sarà compensata lasciando vacanti altrettanti posti nell'organico dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico e verrà riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel predetto grado di maggiore del ruolo normale per cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

A decorrere dal 1974, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno ».

(È approvato).

Art. 3.

Il termine di presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo speciale unico da parte degli ufficiali di complemento di cui alla lettera *d*) dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, è prolungato di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buffone ed altri: « Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2556) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buffone, Bisantis e Nucci: « Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura;

Articolo unico.

Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, già iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non è richiesto il requisito del diploma di li-

cenza di istituto medio di secondo grado, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

Gli ufficiali da ammettere a valutazione per l'anno 1964 ai sensi del comma precedente sono portati in aumento all'aliquota di valutazione dell'anno stesso.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

P I A S E N T I , *relatore.* In base alla tabella n. 3 di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal 1° gennaio 1958 per la valutazione, ai fini dell'avanzamento a maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo servizi, ruolo assistenti tecnici e ruolo amministrazione, è richiesto, tra gli altri requisiti, un diploma di licenza di scuola media di secondo grado. Tale titolo non è, invece, richiesto per i capitani appartenenti a talune altre categorie della stessa Aeronautica, ad esempio del ruolo naviganti speciale in servizio permanente effettivo, od altre Armi. La maggior parte dei capitani, a cui si è fatto riferimento, è già in possesso del diploma richiesto, in quanto prescritto fin dalla nomina a sottotenente, mentre una ristretta aliquota, proveniente dai marescialli, per esami o per motivi di guerra, possiede solamente titoli inferiori, come, ad esempio, l'ammissione al quarto o quinto anno di taluni istituti medi di secondo grado. Si tratta, in quest'ultimo caso, di elementi anziani, molti di essi avendo superato i 50 anni di età, dotati di qualità eccezionali, che con la loro intelligenza, volontà o capacità hanno ottenuto da molti anni la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo in seguito a regolari concorsi e per esami e che sono giunti al grado di capitano dopo lunga esperienza tecnico-professionale ed incondizionata dedizione al servizio. Parecchi di essi, già ufficiali in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della legge del 1955, chiamati a sostenere gli esami di idoneità al grado di maggiore, li hanno superati favorevolmente, e molti si sono classificati ai primi posti nella graduatoria

degli idonei; ma non possono essere immessi in valutazione per la promozione a causa della mancanza di diploma formale.

Per sanare l'ingiusta situazione di disagio morale determinatasi e per motivi di evidente equità e coerenza di giudizio, dispone il presente disegno di legge, di cui sollecito l'approvazione da parte della Commissione.

MASSIMO LANCELOTTI. Non sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame in quanto l'immissione di personale mediante concorsi interni contrasta con il concetto che io ho della equità, disturbando una tale immissione la carriera di coloro che, invece, sono stati ammessi in servizio con regolare concorso esterno. Sono del parere, infatti, che l'Esercito non sia una congregazione di carità, e che sia a noi commesso il compito di migliorarne i vari servizi con personale non soltanto specializzato tecnicamente, ma, altresì, dotato di titoli validi a denotarne una adeguata preparazione culturale. Mentre gli ufficiali entrati in carriera attraverso un concorso esterno possiedono titoli di studio elevati, spesso di grado universitario, coloro i quali verrebbero immessi in carriera attraverso il provvedimento proposto dai deputati Buffone, Bisantis e Nucci, sono privi, in alcuni casi, anche dei titoli minimi che debbono essere richiesti per la conduzione di uffici così importanti come quelli militari; e ciò mentre anche nei corrispondenti uffici dell'Amministrazione civile sono richiesti titoli di studio universitari.

Vi è, inoltre, un aspetto morale che accresce la mia perplessità: coloro i quali hanno superato il concorso esterno confidavano di poter legittimamente raggiungere un *plafond*, che molto probabilmente verrebbe ad essere loro precluso con l'immissione dei nuovi elementi ai quali si rivolge il disegno di legge. Si è obiettato che non si può dubitare delle doti di equilibrio e di indipendenza delle Commissioni che esamineranno volta per volta gli ufficiali idonei alle promozioni. A mio parere ciò è far della teoria,

perchè in pratica si determinerà il contrario. Recentemente siamo stati chiamati a dare il nostro parere sull'ampliamento dei quadri della Guardia di finanza, provvedimento provocato, esso pure, dal fatto che le ultime promozioni di ufficiali superiori non avevano compreso tutti i meritevoli. Ed allora, se un tale inconveniente si è verificato per la Guardia di finanza, che può essere assunta a modello di organizzazione nel settore del personale tecnico specializzato, possiamo forse tranquillamente presumere immuni da difetti le conseguenze del disegno di legge in esame?

Infine, non ritengo confacente che il Parlamento affronti e risolva frettolosamente, a poche ore dallo scioglimento delle Camere, un provvedimento di portata così notevole e delicata per la carriera di persone che stanno onorevolmente servendo le Forze armate e la Patria.

Ho partecipato per tanti anni ai lavori di questa Commissione e sono certo di essermi adoperato, in ogni occasione, perchè fosse compiuta opera di giustizia verso tutti; riterrai, perciò, una contraddizione dare oggi parere favorevole ad un provvedimento che considero ingiusto, e dichiaro quindi che voterò contro il disegno di legge in discussione.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari